CAMERA DEI DEPUTATI N. **7186-*ter*-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(JERVOLINO RUSSO)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(PIAZZA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(MELANDRI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(TREU)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MICHELI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(BELLILLO)

—

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere la conoscibilità delle norme

(Già articolo 26 del disegno di legge n. 7186, approvato dal Senato della Repubblica il 6 luglio 2000, nel testo della Commissione – Stralcio deliberato dall'Assemblea il 4 ottobre 2000)

(Relatore: **CERULLI IRELLI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 21 settembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 7186. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei pareri espressi sul disegno di legge si rinvia allo stampato 7186-A.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTT. 1-24.	ARTT. 1-**25.**
.....	
.....	
.....	
ART. 25.	ART. **26.**
(Conoscibilità della normazione).	*(Conoscibilità della normazione).*
1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per il quinquennio 2000-2004 di cui due miliardi per il 2000 e cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto. All'onere derivante dal presente comma per gli anni dal 2000 al 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il	*Identico.*

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
ARTT. 26-31.	ARTT. **27-34.**
.....	
.....	
.....	

DDL13-7186terA
Lire 500